



seduta del
6/07/2009
delibera
1128

pag.
1

PA/BE/S06 Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza dell'assemblea
 0 TC legislativa regionale concernente: "Art. 138 - D. Lgs
 1214 112/98 - Linee guida per la programmazione della rete
 scolastica del sistema educativo marchigiano per gli
 anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012.

L'anno duemilanove addì 6 del mese di luglio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Badiali Fabio | Assessore |
| - Benatti Stefania | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Benatti Stefania.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale concernente: Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni, dal quale si rileva la necessità di presentare al consiglio regionale l'allegata proposta di deliberazione concernente: "Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012";

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di presentare all'Assemblea Legislativa regionale l'allegata proposta di deliberazione concernente: "Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012" (Allegato 1)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dr. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Normativa di riferimento

Statuto Regionale

- Motivazioni

La P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni ha predisposto l'allegato schema di deliberazione ad oggetto: "Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012";

L'approvazione dell'atto è di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale;

Il presente atto non comporta e non comporterà impegno di spesa a carico della Regione Marche.

- Proposta

Per quanto sopra detto si propone di trasmettere all'Assemblea Legislativa regionale la seguente proposta di atto: "Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Gina Gentili)

Posizione di Funzione Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazione

VISTO

Il dirigente responsabile

(d.ssa Graziella Cirilli)



seduta del	6 LUG 2009	pag.	
delibera	1128		4

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(Dr. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Dr. Bruno Brandoni)



seduta del	6 LUG 2009	pag.
delibera	1128	5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Allegato 1

OGGETTO: Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112 artt. 138 e 139 che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto il Regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 20 marzo 2009 in corso di pubblicazione, avente ad oggetto: *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, co.4, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”* che al Titolo I Riorganizzazione della rete scolastica – Art. 1 – Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome – al comma 3 prevede che: *“Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al co.1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti.....del DPR 18 giugno 1998, n. 233.”*

Visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 *“Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto”*;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*;

Vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”* e i successivi decreti di attuazione;

Visto il D.Lgs n. 76/2005 recante la *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. c) della L.53/2003”*;

Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007), che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione;

Visto il Regolamento del MPI del 22 agosto 2007 n. 139 che reca norme in materia in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro *“l'equivalenza*



formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Visto il D. Lgs. n. 226/2005 concernente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53" che, al Capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto l'art. 27 del medesimo D.Lgs che al comma 2 prevede che "il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III, previa definizione con Accordi in Conferenza Stato- Regioni, ai sensi del D.Lgs 281/1997, dei seguenti aspetti:

- a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
- c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi."

Visto l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 per la definizione degli "Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali";

Vista l'intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione professionale al quale è allegato il "Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali";

Visto il comma 632 dell'art. 1 della L. 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) - funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - in Centri Provinciali per l'Istruzione



degli Adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Vista la Deliberazione amministrativa n. 112 del 10 febbraio 2009 con la quale la Regione Marche ha istituito n. 5 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, uno per ogni Provincia;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 aprile 2009 prot. n. 1033 avente ad oggetto: Costituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, con la quale, in considerazione *"che l'assetto organizzativo e didattico e gestionale dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, ivi compresi i corsi serali, sono parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di secondo grado e che il funzionamento e la disciplina di tali organismi sono da recepire nell'apposito regolamento, si ritiene opportuno rinviarne l'attivazione all'anno scolastico 2010/2011"*;

Considerato che la Deliberazione amministrativa n. 112/2009 ha ritenuto opportuno sospendere le decisioni di modifica del piano riferite alle seguenti proposte:

- unificazione Istituto Scolastico Comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo e Istituto Scolastico comprensivo Giò Pomodoro di Orciano di Pesaro;
- soppressione dell'Istituto Comprensivo Via Adige di Castel di Lama;
- aggregazione scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Appignano del Tronto appartenente all'Istituto Comprensivo via Adige di Castel di Lama all'Istituto Comprensivo di Offida;
- aggregazione scuola dell'infanzia e primaria Villa Sant'Antonio e scuola primaria via Adige appartenente all'Istituto Comprensivo via Adige di Castel di Lama all'Istituto Comprensivo Capoluogo di Castel di Lama;
- unificazione degli Istituti comprensivi Capoluogo Folignano e Dan Enrico Monti di Folignano;
- unificazione degli Istituti Comprensivi Coldigioco di Apiro e E.Mestica di Cingoli;
- unificazione degli Istituti Comprensivi Luca della Robbia di Appignano e G. Cingolati di Montecassiano;

Considerato che la medesima deliberazione ha ritenuto opportuno sospendere le seguenti decisioni:

- Istituzione Liceo Musicale e coreutico presso il Liceo scientifico Marconi di Pesaro;
- Istituzione Liceo Musicale e coreutico presso il Liceo classico di Recanati;

Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2008);

Vista la Legge 40 del 2 aprile 2007 di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, in particolare l'art. 13 riguardante le *"Disposizioni urgenti in materia di Istruzione Tecnico - professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica"*;



Considerato che la Legge 40/2007 prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Considerato che non è stato definito quanto previsto all'art. 27 – Passaggio al nuovo ordinamento – del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 con decreti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla lett.)a – tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore, alla lett. b) – tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore, alla lett. c) – l'incremento fino al 20% della quota dei piani

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 16 luglio 2008 avente ad oggetto: *“Proposta di Legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente: Sistema educativo e formativo regionale”*;

Valutato che, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto, potrà modificarsi il quadro legislativo che definirà le azioni di programmazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, mediante l'approvazione delle bozze di regolamento di riordini dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, la Regione;

Considerata l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi regionali, tenendo conto del fatto che alcuni degli elementi per rendere compiutamente operative le azioni di programmazione sul territorio saranno più precisamente definiti, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel biennio considerato, dando certezze all'ampia platea di autonomie istituzionali e funzionali e di soggetti (personale della scuola, studenti, famiglie) coinvolta nel processo, prevedere che, qualora necessario, la Giunta emani i provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto dei presenti indirizzi;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 16, co. 1, lett. d) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del 1° comma dell'art. 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione Consiliare competente in materia;



Visto l'art. 21 dello Statuto regionale:

DELIBERA

1. di stabilire che le Province, in riferimento ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, nell'ambito delle 19 figure tecniche professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raccolgano ciascuna sul proprio territorio i bisogni formativi;
2. di prendere atto del rinvio dell'attivazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti istituiti nella regione Marche con deliberazione amministrativa n. 112/2009, e confermare l'attivazione degli stessi nell'anno scolastico 2010/2011;
3. di stabilire che i Comuni interessati alle situazioni sospese di cui alla D.A. 112/2009, provvedono al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente;
4. di stabilire che le Province valutino l'istituzione dei licei musicali e coreutici alla luce della normativa statale in corso di approvazione;
5. di stabilire che la Giunta regionale emani provvedimenti utili a meglio specificare le disposizioni per la programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi previsti nella presente deliberazione;
6. di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione amministrativa concernente: "Art. 138 - D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012".



Allegato 1) alla Deliberazione Amministrativa n. del

1) Criteri generali

Il presente atto è predisposto in assenza di un contesto normativo completamente definito e condiviso. Infatti non è ancora concluso il processo di attuazione del Titolo V, di cui alla Legge Costituzionale n. 3/2001, che per l'istruzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la determinazione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e delle "norme generali sull'istruzione" e nonché riconosce alle Regioni una competenza concorrente nelle politiche educative ed esclusiva nelle politiche formative.

In attesa del completamento del processo legislativo occorre soddisfare l'esigenza di adeguare l'offerta educativa e formativa anche in coerenza con le dotazioni organiche determinate a livello centrale. Le risorse umane e finanziarie sono attualmente limitate e saranno progressivamente decrescenti nei prossimi anni, a fronte dell'aumento del numero degli studenti iscritti, anche di cittadinanza non italiana e pertanto al fine di non impoverire il sistema scolastico regionale con tagli su base meramente numerica, si propongono interventi di programmazione che possono anche supportare la razionalizzazione e la conseguente allocazione ottimale delle risorse umane.

2) I criteri generali a cui Province e Comuni, debbono attenersi sono:

- a) la programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla D.A. n. 105 del 1 ottobre 2003 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 138 del D. Lgs 112/98 individuandoli nei bacini dei Centri per l'Impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202;
- b) per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, si deve fare riferimento ai parametri stabiliti nel Regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 20 marzo 2009 in corso di pubblicazione e nell'Intesa prevista all' art. 3 della L. 189/2008 se approvata. In assenza di perfezionamento dell'iter amministrazione si deve fare riferimento ai parametri previsti dal DPR 233/98;
- c) va obbligatoriamente acquisito il parere delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli Organi Collegiali;
- d) è possibile procedere a soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, logistiche, strutturali.

2.1) I Comuni competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa sia come dimensionamento delle Istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, devono attenersi ai seguenti criteri:

- a. individuare le condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione



- di istituti comprensivi sulla cui formula dovrà essere progressivamente conformato il ciclo primario e secondario di primo grado;
- b. considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
 - c. considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
 - d. verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mensa, ecc.)
 - e. mantenere il servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio con particolare attenzione a quelle di montagna.

Si raccomanda ai Comuni di verificare la possibilità di eliminare le pluriclassi nelle scuole primarie e medie e di procedere all'accorpamento di plessi di scuole di piccole dimensioni, tenendo conto della situazione orografica e delle condizioni di viabilità, promovendo forme innovative dei servizi scolastici in grado di garantire anche a quelle comunità di elevare il livello di qualità del servizio.

2.2) Le Province competenti per Scuola secondaria di 2^a grado dovranno attenersi per la programmazione della rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, ai seguenti criteri:

- a. l'aumento del numero degli allievi derivante dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione previsto dal comma 622 della finanziaria 2007;
- b. la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
- c. la verifica della consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- d. l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- e. la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole;
- f. conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento, rispettando le vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali espresse dal territorio stesso.

Le Province possono istituire nuovi indirizzi di studio presso le scuole superiori, motivandone l'esigenza e l'opportunità ed in relazione all'applicazione dei nuovi ordinamenti.

Inoltre la possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un consistente numero di iscritti pari almeno a 27 allievi. Ciò al fine di garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe e di non dover ricorrere alle classi articolate, offrendo quindi una prospettiva di consolidamento, di sviluppo e di qualità alla nuova offerta.

Non è possibile istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale e/o facilmente raggiungibili in altri ambiti.

3) Procedure

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province



tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Uffici Scolastici Provinciali.

3.1) Atti deliberativi e scadenze

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza.

Le Province approvano i Piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- un elenco di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto - dovere, indicandone la localizzazione e le priorità.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale e con la Conferenza provinciale delle autonomie.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio Scolastico regionale entro il **30 ottobre** di ogni anno.

Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, la Giunta regionale predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Le Province e i Comuni sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, adottano gli atti di competenza in base all'art. 139 comma 1 lett. a e b del D.Lgs 112/98.